



COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE **MIAMOBIO**

L'anno 2015, il giorno 23.01.2015 alle ore 14,30 In Desenzano del Garda (BS), Viale rimembranze, 90 si sono riuniti i signori:

- Viviani Simona, nata a Desenzano del Garda il 21.07.1975 Codice Fiscale VVNSMN75L61D284B,
- Papa Debora, nata a Desenzano del Garda il 10.11.1974, Codice Fiscale , ivi residente il V.le Andreis n. 114;
- Biemmi Grazia, nata a Lumezzane (BS) il 03.02.1959, Codice Fiscale BMMGRZ59B43E738P, residente A Desenzano del Garda (BS)
- Furioli Paola, nata a Desenzano del Garda (BS) il 23.09.1965, Codice Fiscale FRLPNN65P63D284N , residente al Lonato del Garda in via Cà Nova n. 45,
- Robazzi Erica, nata a Desenzano del Garda (BS) il 14.02.1990, Codice Fiscale RBZRCE90B54D284O, residente a Padenghe sul Garda (BS) Via Catullo, 16
- Paganotti Mery, nata a Desenzano del Garda (BS) il 10.05.1976, Codice Fiscale PGNMRY76E50D284G, residente a Soiano del Lago (BS) in Via San Carlo 21°,
- Bertini Chiara, nata a Desenzano del Lago (BS) il 07.05.1981, Codice Fiscale BRTCHR81E47D284M; residente a Soiano del Lago (BS) in Via Avanzi 23,
- Martinetti Caterina, nata a Desenzano del Garda (BS) il 27.05.1957 Codice Fiscale MRTCRN57E67D284T, residente
- Scolari Nicola, nato a Iseo (BS) il 28.10.1980 Codice Fiscale SCLNCL80R28E333M, residente a Desenzano del Garda (BS) in viale Rimembranze, 90;
- Tosi Luisa, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.11.1989 Codice



Fiscale TSOLSU89S52D284F, residente a Calcinato (BS) in Via Dica Abruzzi 37,

- Bonetti Daniela, nata a Trescore Balneario (BG) il 15.07.1976 Codice Fiscale BNTDLC76L55L388W, residente *Paderno F. via La Polpenazze n.1*
- Gavazzi Sara, nata a Montichiari (BS) il 09.11.1981, Codice Fiscale GVZSRA81S49F471H, residente A Polpenazze (BS) in Via
- Malagrida Marzia, nata a Desenzano del Garda (BS) il 02.02.1968 Codice Fiscale MLGMZL68T42D284F, residente a Paderno Franciacorta in Via Piave, 25;
- Annovazzi Ermenegilda, nata a Solferino (MN) il 15.04.1957 Codice Fiscale CVGLTE88B45F471F, residente a Padenghe sul Garda (BS) in Via D'Annunzio 17,;
- Scolari Silvia, nata a Leno (BS) il 29.01.1976 Codice Fiscale 29.01.1976 ed ivi residente in Via Pascoli n.17;
- Podavini Stefania, nata a Gavardo (BS) il 11.04.1969 Codice Fiscale PDVSFN69D51D940V e residente a Desenzano del Garda (BS) in Via Caduti del Lager, 2d
- Desiato Laura, nata a Brindisi il 24.10.1986 Codice Fiscale DSTLRA86B64B180M e residente a Desenzano del Garda (BS) in Via Albinoni 1A,
- Gamba Mara, nata a Alzano Lombardo (BG) il 11.11.1974 Codice fiscale GMBMRA74S51A246F, residente a Desenzano del Garda (BS) il viale Rimembranze, 90;
- Mirkovic Dos Santos Valentina, nata in Portogallo il 25.08.1975, Codice fiscale MRKVNT75M65Z128U, residente *CONATO (BS)*

I quali signori, convengono quanto segue:

- 1) E' costituita tra i comparenti, che ne sono i promotori, una Associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione: "MIAMOBIO", con sede in Desenzano del

Garda (BS) in Viale Risorgimento n.90.

- 2) La durata dell'Associazione è di dieci anni, con possibilità di proroga.
- 3) L'Associazione ha l'oggetto e sarà regolata dalle norme poste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto, il cui testo, dopo un'attenta ed approfondita analisi, viene approvato all'unanimità nella sua interezza e viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) L'associazione intende affiliarsi ad Assovegan e, come specificato anche nello Statuto, potrà affiliarsi ad altri Enti e/o Associazioni che abbiano finalità simili a quelli dichiarati da "Miamobio";
- 5) La quota associativa per il primo anno viene fissata in euro 50,00 (cinquanta) per i soci ordinari, che tutti i soci dichiarano di aver già versato. Dal secondo anno si applicherà quanto previsto in Statuto

Pertanto il capitale sociale iniziale è pari ad euro 950,00 (novecentocinquanta)..

- 6)) A comporre per i primi cinque anni il Consiglio Direttivo, che viene stabilito di tre (tre) membri, vengono eletti i signori: Scolari Nicola, presidente; GAMBANARA consigliere; REBECCA RIZZO, consigliere.
- 7) Tutte le spese, imposte e tasse della registrazione del presente atto anesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione

10.

Desenzano del Garda 23.01.2015

VIVIANI Silvia

Firmato :

Nicola Scolari Rebecca Rizzo Lisa
Giulio Scolari D. B. R. Rizzorebecca
Roberto Silvia Scolari Paul Lee Luca D'Amato
Caterina Mazzetti Giulia Scolari Giulio Scolari Francesca
Francesca Giulio Scolari Francesca Francesca

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONTICHIARI
VIA BRESCIA 130/B
25018 MONTICHIARI (BS)

Fiscali e T.S.O.L.S.U.R.S.R.D. 25018 MONTICHIARI (BS)

10 MAR. 2017

REGISTRATO A MONTICHIARI II N° 6024 Sotto
verso € 238,00 (euro duecento trenta euro 00)
Per Imposta Registro € 200,00 Per Tributi Speciali € 3,72
per salvo re € 34,28

Firma su delega del Direttore

Rita Lotti

Finanziaria

ELISA VIGNONI.



STATUTO ASSOCIAZIONE MIAMOBIO

Art. 1) – denominazione E' costituita ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice civile, un'associazione a carattere scientifico e culturale denominata: "MIAMOBIO" Senza finalità di lucro.

Art. 2) – Sede L'associazione ha sede in Desenzano del Garda (BS), Viale Rimembranze, 90 . Tale sede potrà essere trasferita in altro luogo in base a semplice decisione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di deliberare l'istituzione di uffici e sedi secondarie in altre città. La Sede sociale è adibita all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali.

I Soci, ed i familiari se accompagnati, hanno il diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare ad iniziative promosse dall'Associazione e di usufruire dei servizi qualificati forniti dai soci; così come regolamentato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3) – oggetto sociale

L'associazione, che non ha fini di lucro ed ha finalità di interesse generale ed utilità sociale, è nata dal desiderio di singole persone che, sulla base di esperienze precedentemente maturate nel corso della propria esistenza e con riferimento alle rispettive competenze professionali, intendono promuovere.

L'associazione ha come oggetto della propria attività, quindi, la promozione dello studio e della divulgazione di un Sistema Naturale per il mantenimento in Buona salute, attraverso Tecniche Corporee, Terapia Alimentare teorica e pratica, destinata sia ad adulti che a bambini.

La promozione dell'oggetto sociale, potrà essere effettuata anche mediante l'organizzazione di corsi e seminari;

Al fine di raggiungere i propri scopi sociali, l'Associazione potrà collaborare e coordinarsi con altre strutture, assumere intressenze e partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di fondazioni, istituzioni o società comunque utili al raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali sopraindicati.

Art. 4 – durata

La durata dell'Associazione è di anni dieci e si intende automaticamente prorogata per lo stesso periodo di tempo se non verrà presa contraria decisione dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione si estinguereà se gli associati si ridurranno a meno di tre. In ogni caso, all'atto della liquidazione il patrimonio sarà interamente devoluto ad altre associazioni

aventi finalità analoghe oppure in beneficenza, preferibilmente alle associazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991.

Art. 5 – Indipendenza

L'Associazione è libera ed indipendente, amministrativamente autonoma, apolitica ed apartitica.

Art. 6 - Patrimonio Sociale ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
- b) dai beni mobili e da immobili provenienti da donazioni e lasciti;
- c)



Il patrimonio dell'associazione deve essere destinato al perseguitamento dei fini Statutari

Le entrate dell'Associazioni sono costituite da:

- a) dalle quote associative annue versate dai soci, la cui misura viene fissata dal Consiglio Direttivo e dalle quote di frequenze;
- b) da eventuali donazioni e dalle somme comunque pervenute;
- c) da sovvenzioni ad essa accordate;
- d) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di Enti o privati;
- e) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti Pubblici e privati;
- f) da eventuali entrate derivate dallo svolgimento delle attività sociali;

La quota o contributo associativo non è rivalutabile né trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione coloro, enti e persone fisiche e giuridiche, che, nella loro attività di lavoro o di studio od istituzionali, condividano le finalità dell'Associazione e siano dotti dei requisiti tecnico-scientifici necessari.

All'associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti.

L'ingresso alla Associazione, per i non associati, è subordinato alla richiesta di adesione all'Associazione stessa, nonché al rilascio di copia dello Statuto e conseguente iscrizione del nuovo associato nel libro Soci, e ratifica da parte del Direttivo alla prima riunione.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale. E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alle vita associativa. I Soci sono tenuti a versare

la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo,
I Soci si distinguono in soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Art. 8

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto di costituzione dell'Associazione.
I Soci Fondatori ed i Soci Onorari non hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

Art. 9

Sono Soci Ordinari coloro la cui domanda di ammissione, firmata da almeno due Soci, venga accettata, con parere unanime ed insindacabile, dal Consiglio Direttivo e a ciò non si opponga la maggioranza dei Soci Fondatori, che dovranno esserne tempestivamente informati dal Consiglio Direttivo anche mediante strumenti di comunicazione a distanza, con prova di ricevimento della comunicazione. L'opposizione dovrà essere espressa nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare, all'atto dell'ammissione ed in seguito annualmente, la quota di associazione nella misura e con le modalità che verranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo e che verranno rese pubbliche mediante affissione negli appositi spazi presenti all'Interno dell'Associazione (bachecca)

La quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, oppure, in alternativa entro il termine che verrà stabilito dal regolamento.

Con la richiesta di associazione il Socio si impegna ad osservare lo Statuto, i regolamenti ed le decisioni adottate dagli organi Statutari.

Art.-10

Il socio che dimostrerà un comportamento non consono con le finalità dell'associazione potrà essere escluso su decisione del Consiglio Direttivo previa ammonizione e diffida. L'esclusione del Socio verrà pubblicizzata ai terzi con ogni mezzo, al fine di salvaguardare i principi etici a cui l'associazione si richiama e di mantenere intatti i requisiti di indipendenza sopraindicati

Art.-11 Soci Onorari

Potranno essere chiamate a far parte dell'associazione, in qualità di Soci Onorari, personalità che si siano distinte per altissimi meriti nel settore di interesse dell'associazione. La proposta di ammissione verrà loro presentata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Soci Onorari non sono vincolati ad oneri relativi alla quota associativa.

Art. – 12

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso di 90 giorni;
- b) per mancata partecipazione attiva ai programmi dell'associazione per almeno un anno, accertata dal Consiglio Direttivo;
- c) per decesso, qualora l'Associato sia persona fisica;
- d) per scioglimento, qualora l'Associato sia persona giuridica od altro Ente;
- e) in caso di mancato versamento della quota annuale associativa, previo parere del Consiglio Direttivo e ratifica nella prima riunione utile.

Il consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla radiazione per gravi motivi. Nella relativa votazione il Socio, la cui radiazione è stata proposta deve astenersi dal voto anche se occupala carica di Consigliere. Il socio receduto o escluso, o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non può vantare alcun diritto sui contributi versati o sul patrimonio dell'Associazione.

Art.13

A garanzia del carattere libero, etico ed indipendente dell'Associazione, i Soci Fondatori ed Ordinari non debbono avere alcun interesse di tipo commerciale in rapporto alle materie indicate fra gli scopi associativi; pena l'esclusione dall'Associazione. Sono legittimati a rimanere Soci coloro che, qualora ritenessero di svolgere un'attività che possa creare un conflitto d'interesse con L'attività dell'Associazione, ne facciano comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed ottengano da questi, in occasione della prima riunione utile, l'assenso.

Art. – 14

Sono organi dell'Associazione

- a) L'assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente Eletto

Art- 15

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art- 16

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) nominare i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario, ovvero del bilancio. discutere e deliberare in merito ad eventuali altri argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, con esclusione di quelli di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Art – 17

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, ovvero del bilancio. Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta, anche a mezzo telefax o e-mail per i quali si possa dar prova dell'invio e del ricevimento della comunicazione, diretta a ciascun socio contenente l'indicazione il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori. La convocazione potrà essere effettuata mediante avviso affisso alla sede sociale, nell'apposita bacheca, con un anticipo di almeno 30 giorni.

Art. -18

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti I Soci Fondatori ed I Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sociale

Art – 19

L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione quando intervenga almeno la metà più uno dei soci. In assenza del numero, l'Assemblea è rimandata in seconda convocazione a non oltre 30 giorni. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso della prima.

Art- 20

L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci intervenuti personalmente o per delega. Ogni Associato intervenuto non può essere potatore di non più di due deleghe.

Art- 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Eletto dal Consiglio Direttivo, ovvero, in sua assenza, dal membro più anziano in carica del consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea il segretario redige verbale firmato da lui e dal Presidente dell'Assemblea.

Art- 22

L'Assemblea Straordinaria ha competenza esclusiva in ordine alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata per delibera del Consiglio Direttivo oppure per domanda di almeno la metà dei Soci. Per la validità delle delibere dell'Assemblea Straordinaria è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti. I Soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il Presente Statuto, ma non possono

modificare gli scopi dell'Associazione.

Art – 23

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e composto da almeno tre e da non più di cinque membri. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto costitutivo.

Art – 24

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. Potranno essere eletti alla carica di componenti del consiglio Direttivo gli associati che abbiano fatto parte del sodalizio da almeno tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea dei soci.

La carica di Consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

Le elezioni si svolgono di norma ogni cinque anni e debbono essere indette con preavviso di almeno venti giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà comunque prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma del Codice Civile

Art- 25

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente Elettivo, provvedendo all'attribuzione dei compiti di Segreteria e di Tesoreria. Esso Si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti. In ogni caso, il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi


Art- 26

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

Alle sedute del Consiglio Direttivo potrà partecipare anche il Presidente Onorario, con voto consultivo.

Art- 27

Il Presidente Elettivo del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed il giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo espressa diversa deliberazione. Il Presidente Elettivo del Consiglio potrà delegare in parte i propri poteri ad altri membri del medesimo.



Art- 28

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso ha potere di decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire in merito al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Esso inoltre attende allo sviluppo dell'Associazione nei suoi rapporti con Istituzioni, Associazioni Ed Enti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti Statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli interventi patrimoniali;
- c) decide sulle ammissioni, dimissioni, esclusioni dei soci, nel rispetto di quanto indicato all'art. 9 e seguenti.
- d) Stabilisce l'importo delle quote annue associative e ne da comunicazione alla prima Assemblea dei soci utile;
- e) Decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
- f) Stabilisce le quote di frequenza e ne da comunicazione alla prima Assemblea dei soci utile;
- g) Approva i progetti di preventivo, rendiconto economico-finanziario ed eventuale bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci; redige apposta relazione da allegare al rendiconto;
- h) Può decidere, valutatane l'opportunità e la possibilità, di concedere l'utilizzo di parte della struttura ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro, che svolgano un'attività che possa essere ritenuta compatibile o complementare con quella svolta dall'Associazione.

Art- 29

L'Associazione si può avvalere di un Comitato Scientifico. I membri di tale Comitato saranno nominati dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Art- 30

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall'Art. 22 del presente Statuto, la quale nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il residuo attivo della liquidazione sarà interamente devoluto secondo quanto indicato dall'art. 4.

Art- 31

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

